

Donna e politiche familiari
Associazione di promozione sociale



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Addì, 12 aprile duemilasedici, alle ore 14, presso la sede sociale di via della lungara 19, si è riunita l'assemblea generale delle socie dell'Associazione *Donna e politiche familiari*, in seduta straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- Modifica dello statuto sociale per adeguamento norme L.383/2000 in tema di Associazione di Promozione sociale;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti le socie Teresa Dattilo, Giovanna Busto, Carmela Pignataro, Tiziana Colamonicò, è presente l'intero Consiglio Direttivo.

Ai sensi di legge e di statuto, assume la Presidenza della seduta, la D.ssa Teresa Dattilo, Presidente dell'Associazione che dichiara validamente costituita l'assemblea e nomina segretaria la signora Carmela Pignataro.

Sul primo punto all'ordine del giorno la Presidente illustra alle socie i motivi che hanno reso necessario provvedere ad una modifica per integrazione di alcune norme dello statuto sociale, dopo di che provvede a leggere la nuova stesura dello stesso, che si allega al presente verbale.

Conclusa la lettura si apre un breve confronto tra le socie su alcuni argomenti.

La Presidente mette quindi ai voti l'approvazione integrale della nuova stesura dello statuto, che l'assemblea delibera all'unanimità di approvare.

Alle ore 15.10 non essendoci altro su cui discutere e deliberare e non chiedendo nessuna socia la parola, la seduta viene sciolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto da tutte le presenti.

Dattilo Teresa *Teresa Dattilo*
Giovanna Busto *Giovanna Busto*
Carmela Pignataro *Carmela Pignataro*
Tiziana Colamonicò *Tiziana Colamonicò*

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE
DI ROMA - Ufficio Provinciale di Roma B - Territorio
Registrato in data 28/4/16 al n. 1824
Verbo € 200,00 Euro duecento
Il DIRETTORE

Donna e politiche familiari
Associazione di promozione sociale

STATUTO

Costituzione e denominazione

Art.1) A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e della Legge 383/2000, è costituita un'Associazione di promozione sociale denominata:

"Donna e politiche familiari"

Art.2) L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Per le attività di assistenza socio - sanitaria comuni con quelle individuate nel DPR 460/97, l'associazione potrà inoltre usufruire della locuzione Onlus, nonché usufruire delle agevolazioni fiscali conseguenti.

Sede

Art.3) L'Associazione ha sede in *Roma*, ma potranno essere aperte sedi secondarie e locali su tutto il territorio nazionale. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera assembleare.

Durata

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata. La stessa potrà essere sciolta con delibera assembleare ai sensi di legge.

Carattere dell'Associazione di promozione sociale

Art. 5) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e:

- si ispira a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati;
- svolge le attività indicate nei successivi articoli e quelle ad esse direttamente connesse;
- si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura ed impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento, devolverà il patrimonio dell'organizzazione ad altre strutture con pari finalità o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Scopi - Oggetto

Art. 6) Scopo dell'associazione è quello di sostenere e promuovere:

- la donna, le politiche familiari e le differenze di genere;
- la lotta alla violenza di genere e agli stereotipi di genere,
- la difesa legale della donna nell'ambito della famiglia e del contesto sociale, aiutandola a decifrare le leggi vigenti;
- lo sviluppo e l'inserimento lavorativo della donna, per una maggiore presa di consapevolezza dei propri diritti e del ruolo che le compete,
- attività di segretariato sociale e quant'altro necessario per la sua riqualificazione esistenziale;

Donna e politiche familiari

Associazione di promozione sociale

- la prevenzione alla violenza di genere nelle scuole di ogni ordine e grado,
- percorsi di orientamento al lavoro in termini di pari opportunità,
- la formazione di operatori ed operatrici in merito al fenomeno della violenza domestica.

L'associazione inoltre promuoverà iniziative dirette a focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sul fatto che la violenza non è un fatto privato e che la cultura del sapere è l'arma più efficace per combatterla dando sempre particolare attenzione al fenomeno della violenza assistita.

- incontri integrati psicologico-legali per offrire una migliore tutela in situazioni di violenza domestica e non solo;
- iniziative di studio e di ricerca inerenti il ruolo della donna e della famiglia, il benessere dei minori, le dinamiche di coppia, attraverso approfondimenti scientifici su argomenti psicologici, legali, sociali e discipline legate all'area del benessere psicofisico;
- progettazione, attività di cooperazione nazionale ed internazionale in ambito socio assistenziale, formativo, legale ed in generale per la promozione e diffusione del benessere sociale;
- organizzazione di seminari, campagne di informazione e sensibilizzazione, conferenze, convegni gruppi psicoeducativi, per favorire discussioni e confronti fra donne su tematiche inerenti l'universo femminile e le politiche familiari;
- attività di assistenza psicologica a mezzo di professionisti abilitati all'esercizio della professione;
- attività di assistenza e consulenza giuridica a mezzo di professionisti abilitati all'esercizio della professione; ed anche iscritti alle liste del gratuito patrocinio;
- ogni altra attività di assistenza socio sanitaria nei confronti di donne e di uomini, di minori svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- ogni altra attività di promozione del benessere psico-fisico, stimolando il ricorso ad interventi naturali che rispettino l'equilibrio dell'organismo umano, attraverso discipline olistiche con l'obiettivo di accompagnare la persona in difficoltà in un percorso di consapevolezza di sé e di auto-guarigione dai propri disagi, aiutandola a diventare protagonista della propria salute;
- ogni altra attività di promozione di una condizione di benessere all'interno della comunità attraverso la prevenzione del disagio psicologico-sociale e l'individuazione di buone prassi da diffondere sul territorio;
- corsi di formazione (anche ECM) nell'ambito delle finalità dell'Associazione;
- organizzazione di manifestazioni culturali di sensibilizzazione e non, quali: spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, esposizioni ed altri momenti di aggregazione;
- attività di raccolta fondi, found-raising;

L'associazione vuole essere luogo di aggregazione, confronto, scambio emotivo e creativo rivolto alle donne, agli uomini, ai bambini, agli adolescenti, alle famiglie tutte.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali pubblici o privati, nazionali o internazionali; anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Donna e politiche familiari

Associazione di promozione sociale

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 7) L'Associazione, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale, si propone per l'affermazione dello stesso:

- a. di produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b. di svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, dibattiti, conferenze, convegni, attinenti allo scopo sociale;
- c. di gestire attività di carattere sociale, culturale e ogni altra iniziativa atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- d. di promuovere e svolgere attività di ricerca;
- e. di stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;

Art. 8) L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Soci - ammissione - diritti e obblighi

Art. 9) Possono essere soci dell'associazione, tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, ne condividano le finalità, e intendano in esse impegnarsi.

La richiesta di ammissione all'associazione, può essere presentata con domanda scritta e motivata indirizzata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

Art. 10) Tutti i soci, anche suddivisi per eventuali categorie, possiedono gli stessi diritti, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione, partecipare alla vita associativa ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, se in regola col versamento della quota associativa e se maggiorenni, diritto che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

I soci che non intendono partecipare direttamente all'attività sociale, ma che desiderano contribuire all'attività della stessa con elargizioni e donazioni, sono detti soci sovventori.

Donna e politiche familiari

Associazione di promozione sociale

Possono infine essere inseriti quali soci onorari, persone che abbiano contribuito o contribuiscano in materia determinante, con la loro opera di sostegno ideale a promuovere l'associazione e le sue attività, gli stessi sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Art. 11) Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci recessi o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte all'Assemblea dei Soci.

Organi dell'associazione

Art. 12) Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Collegio Sindacale o il Revisore dei conti.

Art. 13) L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente, il vice-Presidente e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e/o pubblicato sul sito della stessa o per tramite altre forme di comunicazione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, avendo cura di indicare nella comunicazione il luogo, l'orario e gli argomenti in trattazione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per ciascuno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione. Il Segretario dell'Assemblea di norma è nominato alla costituzione della seduta dall'Assemblea, su indicazione del Presidente.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea.

Il libro dei verbali delle assemblee è depositato presso la sede sociale e a disposizione per la consultazione da parte dei soci.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica per un periodo non inferiore a 3 anni e superiore a 5 anni, da stabilirsi all'atto della nomina, i suoi componenti sono rieleggibili.

Donna e politiche familiari

Associazione di promozione sociale

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa, può affidare ulteriori incarichi.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo quando ve ne sia bisogno e comunque almeno una volta l'anno, tramite convocazione scritta e con un preavviso di almeno 8 giorni.

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Art. 15) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 16) Il Vice-Presidente, componente il Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 17) Il Tesoriere presiede la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, anche in concerto con professionisti e consulenti esterni. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti ed il recupero degli stessi.

Art. 18) Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, se nominato, ha funzioni di controllo, e viene eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve vigilare l'amministrazione dell'associazione e sul rispetto dello statuto.

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee.

In luogo del Collegio Sindacale può essere nominato un Revisore dei conti, con le medesime funzioni.

Art. 19) Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite, alle stesse spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

Il patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 20) L'associazione trae le risorse necessarie per il proprio funzionamento da:

- patrimonio iniziale;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di organismi internazionali;
- entrate e rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate, anche di natura commerciale, eventualmente conseguite dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento/funzionamento;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Donna e politiche familiari

Associazione di promozione sociale

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da amministrazioni ed enti locali, nazionali ed internazionali.

Art. 21) L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo dovrà essere reso disponibile ai soci durante i otto giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico/finanziario analitico per voci.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 22) E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diversa previsione legislativa.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati ad attività istituzionali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali.

Statuto e scioglimento

Art. 23) Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 24) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o al fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 25) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Dattilo Teresa

Teresa Dattilo

Giovanna Busto

Giovanna Busto

Carmela Pignataro

Carmela Pignataro

Tiziana Colamonicò

Tiziana Colamonicò

